



Roma, li 15 giugno 2009

Prot. CC /34/09
Prot. AT 829/09
Prot. MG /09

Prot. BP /09
Prot. AV /09

Egr. dott. **Attilio Befera**
Direttore Agenzia delle Entrate
Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D
00145 – Roma
Fax – 06.50545944

Agenzia delle Entrate - Trasmissione a mezzo fax: 06 50543218

Cons. **Elisa Grande**
Capo dipartimento per l'informazione e l'editoria
Via Po n.14
00198 – Roma
Fax - 06.6779 5730

Dott. **Gaetano Blandini**
Direttore Generale per il Cinema
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Piazza Santa Croce in Gerusalemme n. 9/a
00185 – Roma
Fax - 06. 6723.3290

Dott. **Salvatore Nastasi**
Direttore Generale per lo spettacolo dal vivo
Piazza Santa Croce in Gerusalemme n. 9/a
00185 – Roma
Fax – 06.67233287

Dott. **Roberto Sambuco**
Capo Dipartimento Settore Comunicazioni
Ministero dello Sviluppo Economico
Viale America n. 201
00144 – Roma
Fax – 06.54445683

Presidente **Corrado Calabrò**
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Via delle Muratte, 25
00187 Roma
Fax – 081.7507616

Per Conoscenza

Egr. dott.ssa **Fabrizia Lapecorella**

Direttore generale delle Finanze

Via Pastrengo, 22

00185 Roma

Fax – 06.50171813

Dipartimento delle Finanze - Trasmissione a mezzo fax: 06 50171813

Oggetto: “Osservazioni in merito alle criticità di applicazione della c.d. tassa etica nel periodo d’imposta 2008” per le attività di edicolante e di videonoleggio.

Con recenti provvedimenti – D.L. 185/2008, D.P.C.M. 13/03/2009 e risoluzione n. 107/E del 22/04/2009 – è stata resa operativa, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, l’applicazione dell’addizionale del 25% sulla quota di reddito complessivo netto proporzionalmente attribuibile alle attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, nonché alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare.

In particolare Il D.P.C.M. 13/03/2009 ha fornito i primi elementi per l’individuazione:

del «materiale pornografico»

delle «trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare»,

La risoluzione n. 107/E del 22/04/2009, oltre ad istituire i codici tributo per il versamento della prevista addizionale a saldo ed in acconto, conferma che l’applicazione della stessa, come stabilito dall’art. 31 del D.L. 185/2008, decorre dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del richiamato DL e cioè dal periodo d’imposta 2008, senza richiamare la disposizione attuativa secondo la quale l’acconto relativo allo stesso periodo (giugno e novembre 2008) fosse determinabile simulando l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul reddito 2007.

Le scriventi organizzazioni in rappresentanza delle imprese titolari delle attività di edicolante e di noleggio, con riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 2 del citato D.P.C.M. 13/03/2009 secondo cui per l’attuazione delle disposizioni sopra richiamate possono essere sottoscritti accordi tra i soggetti in indirizzo, si rivolge agli stessi per rappresentare le difficoltà operative che devono essere affrontate dagli obbligati per il rispetto delle norme.

Si fa osservare, infatti, come per tali attività l’applicazione della addizionale presupponga in primo luogo:

- la corretta individuazione dei soggetti passivi nell’ambito di un rapporto di filiera che coinvolge più soggetti;
- la corretta determinazione dei corrispettivi del 2008 relativi alla cessione dei beni e alla prestazione dei servizi ad essa assoggettati. Nel merito si evidenzia che la individuazione dei beni e dei servizi, assoggettabili all’addizionale, è avvenuta solo nel marzo 2009, pertanto, in mancanza di ulteriori chiarimenti, continua a non essere possibile anche in questo anno 2009 una distinta qualificazione e quantificazione dei relativi corrispettivi al momento del loro conseguimento. Inoltre con riferimento al periodo di imposta 2008, la disposizione istitutiva dell’addizionale (art. 1, comma 466, L. 23/12/2005 n. 266), non imponeva distinte annotazioni contabili; ciò determina, sempre che vengano forniti gli opportuni chiarimenti, una onerosa, ed in alcuni casi impossibile, attività di ricostruzione dei dati da parte dei soggetti obbligati al versamento della tassa etica da operarsi su un esercizio ormai chiuso;
- la corretta compilazione dell’apposito prospetto previsto nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi. Nel merito si evidenzia che necessitano chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate sulle modalità di determinazione dell’importo da assoggettare all’addizionale in quanto la disposizione istitutiva della stessa è, a tal fine, molto sintetica e lascia dubbi interpretativi di non modesta entità tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, la non chiarezza circa le modalità di versamento qualora l’obbligato sia un soggetto collettivo di cui all’art. 5 del TUIR.

Dal momento che, ad oggi, nè il provvedimento che avrebbe dovuto attuare la disposizione, oltrechè definire il suo ambito oggettivo di applicazione, nè l'Agenzia delle entrate hanno fornito precise istruzioni al riguardo, per l'attuazione della predetta addizionale risulta indispensabile che i soggetti richiamati dal citato decreto - nello specifico l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Direzione generale per il cinema, la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dello sviluppo economico – Settore comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – si coordinino per fornire chiarimenti in merito:

- ❑ alla qualificazione dei prodotti da assoggettare alla predetta addizionale mediante l'utilizzo di appositi codici, dal momento che esistono sul mercato prodotti che, pur contenendo "immagini o scene di atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti", non sono qualificabili come materiale pornografico bensì come materiale erotico;
- ❑ all'inclusione o meno dell'attività di noleggio, in particolare video-noleggio, tra quelle soggette all'addizionale, tenendo presente che il prezzo del prodotto destinato al video-noleggio è più alto di quello destinato alla vendita, in quanto subisce ad ogni passaggio della filiera, ossia dal produttore all'utilizzatore finale, una quota di ricarico.

A questo punto, la mancanza di tali chiarimenti porta ad affermare che si sia di fronte ad una incompleta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 466 delle legge 23 dicembre 2005, n. 255 e successive modificazioni, con la inevitabile conseguenza di dover chiedere per i soggetti da noi rappresentati, la sospensione dell'applicazione dell'addizionale per il 2008, per la materiale difficoltà (in alcuni casi, impossibilità) di individuare o ricostruire distintamente i corrispettivi relativi al 2008 e fino al momento in cui detti chiarimenti saranno forniti.

Si evidenzia, infine, come nella fase applicativa di una disposizione le cui finalità sono pregevoli, una scarsa considerazione delle norme contenute nell'art. 3 della legge 27/7/2000 n. 212, realizzandosi, di fatto, una retroattività della disposizione non senza conseguenze. Per queste ipotesi, è peraltro noto, lo Statuto del contribuente prevede l' inapplicabilità delle sanzioni, essendo le violazioni prodotte da ritardi od omissioni dipendenti dall'Amministrazione finanziaria.

Pur riconoscendo, infine, che quanto di seguito si propone presuppone una competenza legislativa, si fa osservare che per i soggetti rappresentati, al fine anche di semplificare il rispetto dell'adempimento, sarebbe preferibile l'introduzione di un equivalente prelievo a monte sui prodotti in questione, facilitandone l'identificazione e la certezza del prelievo.

Certi della sensibilità alle istanze della piccola impresa e dell'attenzione che sarà posta alla presente, è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

CNA

IL RESPONSABILE
CLAUDIO CARPENTIERI



Casartigiani

IL RESPONSABILE
BENIAMINO PISANO



Confartigianato

IL DIRETTORE
ANDREA TREVISANI



Confcommercio

IL RESPONSABILE
ANTONIO VENTO



Confesercenti

IL RESPONSABILE
MARINO GABELLINI



